



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), che ha istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, che prevedono misure in favore degli investitori in banche in liquidazione;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 10, del citato decreto-legge n. 59 del 2016 con cui, in relazione agli investitori che non abbiano inteso accedere a tale misura di ristoro semplificata, è prevista la possibilità alternativa di ricorrere alla procedura arbitrale di cui ai commi da 857 a 861 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 857 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; *

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di disciplinare i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione da parte del Fondo di solidarietà di prestazioni in favore degli investitori;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni Parlamentari ai sensi dell'art. 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

** questo decreto contiene i criteri per quantificare l'entità del ristoro che può arrivare fino al 100% delle perdite subite, al netto di oneri e spese.*

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione da parte del Fondo di solidarietà di prestazioni in favore degli investitori, come definiti all'articolo 2.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, ~~conformemente, per le lettere da a) a d), alle definizioni contenute all'articolo 8 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, in legge 30 giugno 2016, n. 119, si intendono per:~~

- a) investitore: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di seguito: legge di stabilità per il 2016, ~~nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi;~~ *
- b) Banca in liquidazione o Banca: la Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca delle Marche S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, la Cassa di risparmio di Chieti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;
- c) Fondo di solidarietà: il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016;
- d) Fondo: il Fondo interbancario di tutela dei depositi quale gestore del Fondo di solidarietà di cui alla lettera c);
- e) procedura arbitrale: la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, commi da 857 a 860, della legge di stabilità per il 2016;
- f) Camera arbitrale: la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale, di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 3
(Criteri e modalità di nomina degli arbitri)

1. Il Collegio arbitrale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è formato da un presidente, nella persona del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o di un suo delegato, e da due componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, nonché tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, collocati in quiescenza non anteriormente al 31 dicembre 2013. Per ogni componente è nominato anche un membro supplente, scelto con le medesime modalità. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione designa a sua volta un supplente. I membri supplenti possono costituire collegio autonomo, ove il Presidente dell'Autorità ne ravvisi la necessità. A ogni collegio è assegnato

* Il requisito dell'acquisto nell'ambito di un rapporto negoziale diretto non è previsto nell'articolo 1 comma 855 della legge di stabilità per il 2016 che ha istituito il Fondo di solidarietà, è previsto solo per chiedere l'indennizzo forfettario.

un segretario. I collegi arbitrali possono avvalersi della cooperazione di organismi pubblici nazionali, qualificati da specifica competenza, che assicurano la propria collaborazione a titolo istituzionale senza oneri aggiuntivi.

2. Qualora, avuto riguardo al numero dei ricorsi pervenuti, si renda necessaria la costituzione di altri Collegi, si provvede alla relativa nomina, anche progressivamente, con le forme e le modalità di cui al comma 1.

Articolo 4

(Modalità di funzionamento dei collegi arbitrali)

1. All'assegnazione dei ricorsi ai Collegi provvede il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o un suo delegato secondo criteri oggettivi ed automatici.
2. Ricevuto il fascicolo informatico del procedimento dalla segreteria della Camera arbitrale, il Presidente del Collegio dispone la comunicazione delle eventuali difese alla parte ricorrente e convoca senza ritardo né formalità la seduta del collegio destinata alla trattazione ed eventuale decisione della controversia
3. La sede di ciascun collegio, ove non diversamente stabilito dalla Camera arbitrale, è quella dell'Autorità nazionale anticorruzione in Roma.
4. La Camera arbitrale, al fine di rendere omogenea, da parte dei Collegi arbitrali, l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, elabora linee guida entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di costituzione di più collegi arbitrali, le linee guida disciplinano, altresì, la distribuzione dei procedimenti ai singoli collegi in ragione dell'omogeneità oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell'identità della Banca emittente gli strumenti finanziari subordinati.

Articolo 5

(Supporto organizzativo dei collegi arbitrali)

1. I collegi arbitrali hanno sede presso la Camera arbitrale e si avvalgono delle risorse strumentali e materiali dalla medesima messe a disposizione, ivi compreso un contingente di personale non superiore a due unità di personale per gli adempimenti amministrativi e di segreteria dei collegi. Per eventuali ulteriori necessità di funzionamento dei collegi connesse alla procedura arbitrale le spese sono a carico del Fondo di solidarietà.

Articolo 6

(Copertura dei costi del procedimento)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, è stabilito il compenso massimo spettante ai componenti del Collegio arbitrale. I relativi oneri sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà.

* queste linee guida sono molto importanti perché consentono di stabilire se le banche hanno rispettato o meno i loro obblighi nei confronti della clientela.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri

Il Ministro dell'economia
e delle finanze